

LEGGE 15 maggio 2026, n. 99

Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma. (26G00117)

(GU n.134 del 12-6-2026)

Vigente al: 27-6-2026

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma

1. La Repubblica riconosce il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Nel caso in cui il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio, la Giornata nazionale di cui al primo periodo ricorre il secondo sabato di maggio.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attivita' di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma.

3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2

Campagne di informazione e divulgazione scientifica

1. Il Ministero della salute puo' realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull'importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, puo' promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l'autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio.

Art. 3

Consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi

1. Al fine di garantire che il cliente sia consapevole dei rischi e delle procedure legati al tatuaggio e di tutelare il professionista tatuatore, nonche' al fine di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attivita' di esecuzione dei tatuaggi

informano i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall'esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonche' alle precauzioni da tenere all'esito della loro effettuazione.

2. L'informativa di cui al comma 1 e' redatta in forma scritta e rilasciata al cliente, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato. Tale dichiarazione e' datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento e conservata dall'esercente, perche' sia resa disponibile alle autorita' di vigilanza e controllo.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti contenuti, modalita' e tempi di conservazione della documentazione di cui al comma 2 e sono predisposte apposite linee guida in materia, tenendo conto dell'evoluzione normativa unionale e delle evidenze scientifiche.

4. Gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3 con cui sono definiti contenuti, modalita' e tempi di conservazione della documentazione.

Art. 4

Campagne di screening dermatologico

1. Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione, i medici di comunita' e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto, campagne di screening per la prevenzione del melanoma destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio, tra cui la familiarita' di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l'eta' maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto-esposto e la residenza in zone marittime ove l'indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) e' piu' alto.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Nordio